



CITTA' DI SPINEA
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 121 DEL 13/09/2021

OGGETTO: MODIFICA AL BANDO PER L'EROGAZIONE DELLE RIDUZIONI TARI PER L' ANNO 2021 AI SENSI DELL'ART. 6 DL 73/2021 DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA N. 118/2021 IN RELAZIONE AI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE SUL SITO DEL GESTORE VERITAS SPA

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **tredecim** del mese di **Settembre** alle ore **12:30**, **nella residenza comunale**, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sottoindicati signori:

cognome e nome	carica	presente
VESNAVER MARTINA	SINDACO	P
PIAZZI EDMONDO	ASSESSORE	P
ZAMENGO FRANCA	ASSESSORE	P
MARINI GUERRINO	ASSESSORE	P
PEROZZO CHIARA	ASSESSORE	A
BETTIN ELIA	ASSESSORE	A

Totale Presenti 4 Totale Assenti 2

Presiede la seduta **Il Sindaco Martina Vesnaver**.

Partecipa alla seduta **Il Segretario Generale Guido Piras**.

Il Presidente, **riconosciuta legale l'adunanza**, dichiara aperta la seduta e invita i convocati a deliberare sull'oggetto all'ordine del giorno.

OGGETTO: MODIFICA AL BANDO PER L'EROGAZIONE DELLE RIDUZIONI TARI PER L' ANNO 2021 AI SENSI DELL'ART. 6 DL 73/2021 DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA N. 118/2021 IN RELAZIONE AI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE SUL SITO DEL GESTORE VERITAS SPA

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 21 ter del Regolamento comunale di disciplina della TARI, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 29/06/2021, esecutiva che incaricava la Giunta Comunale di definire un Bando avviso pubblico per la concessione di una riduzione TARI 2021 alle utenze non domestiche che hanno avuto un calo delle proprie attività in considerazione delle chiusure forzate e delle limitazione imposte sia a livello nazionale che a livello locale per effetto dei provvedimenti ministeriali;

PRESO ATTO che molte attività economiche sono state costrette a sospendere la propria attività nel periodo dal 15.03.2021 al 06.04.2021 per effetto delle Ordinanze del Ministero della Salute del 12.03.2021, del 26.03.2021 e del 02.04.2021 (zona rossa per il Veneto) e che ricorrono le condizioni di grave, generale ed obiettivo stato di crisi correlate alle misure governative urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

RICHIAMATO l'art. 6 del DL 73/2021 che ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività;

VISTO il successivo Decreto ministeriale del 24.06.2021 di riparto del citato fondo, che attribuisce al Comune di Spinea la somma di € 210.549,93;

RICORDATO, come chiarito da IFEL, che la formulazione dell' art. 6 del DL 73/2021, in favore delle sole utenze non domestiche appartenenti alle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività disposte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica in corso, non sembra tuttavia escludere le attività le cui «restrizioni» si siano determinate non per l'effetto diretto delle disposizioni di sicurezza sanitaria ma comunque in ragione dell'emergenza; Ritenuto ammissibile estendere il concetto di «restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività» a quelle condizioni di rilevante calo dell'attività e del relativo fatturato evidentemente connesse con l'emergenza sanitaria, anche in assenza di dirette disposizioni restrittive, chiedendo alle attività non indicate nei provvedimenti di formale restrizione una richiesta di inclusione in ragione di motivazioni predeterminate ed eventualmente corredata dalla dichiarazione della dimensione del calo di fatturato occorso secondo quanto previsto da altre misure di sostegno, in particolare il DL 41/2021;

VISTA la propria deliberazione di Giunta Comunale n. 118/2021 con cui è stato approvato il Bando pubblico per l'accesso alle riduzioni TARI a favore delle attività economiche tenute al pagamento del tributo dell'anno 2021 al Comune di Spinea, il quale prevedeva il riconoscimento e il calcolo della riduzione TARI subordinato alla presentazione di apposita istanza telematica da rendere al gestore gruppo Veritas Spa **entro il 14.10.2021 alle ore 13.00 a pena di decadenza;**

PRESO ATTO della riunione, tenutasi in data 10 u.s. da remoto e coordinata dal direttore del gruppo Veritas dott. Luigi Torretti ed estesa a tutti i comuni appartenenti al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, avente per oggetto “*Presentazione portale istanze riduzione TARI/TARIP*” da cui è emersa la necessità di uniformare le modalità e i termini per la presentazione delle istanze da parte dei comuni interessati;

ACCOLTE le valutazioni emerse in seno alla riunione e condivise dal gestore Veritas Spa, al fine di adottare linee guida comuni, modificando pertanto i termini previsti nel Bando, già pubblicato sul sito Internet del Comune di Spinea;

DEFINITI i criteri, le modalità istruttorie ed operative, anche telematiche, rispettose della semplificazione procedurale (art. 6 comma 4 DL 73/2021) descritta nell'allegato bando sub a) che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

CONSIDERATO CHE a livello Europeo per far fronte all'emergenza economico-finanziaria:

- sono stati attribuiti ampi poteri ai singoli Stati membri dell'Unione europea di prevedere aiuti di stato a favore degli operatori economici colpiti dalla pandemia;
- in particolare, la comunicazione della Commissione Europea del 19/3/2020 n. C2020/1863 ad oggetto: “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” poi modificata ed integrata con Comunicazioni del 3/4/2020 (2020/C 112 I/01) e del 13/5/2020 C(2020)164;

tali disposizioni sono state adottate in attuazione:

- dell'art. 107, paragrafo 2, lett b), del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) che dispone: “Sono compatibili con il mercato interno: ...b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;...”;
- dell'art. 107, paragrafo 3, lett b), del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) che dispone: “Possono considerarsi compatibili con il mercato interno: ... b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro”;
- dell'art. 108, paragrafo 3 del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) che dispone: “ Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.”;

CONSIDERATO CHE a livello di legislazione italiana, per far fronte all'emergenza economico-finanziaria:

- sono stati riconosciuti agli Enti territoriali ampi poteri di intervento - sotto forma di aiuti di stato – a carico dei propri bilanci - a favore degli operatori economici in difficoltà o che hanno subito danni a causa del covid-19 e delle conseguenti disposizioni restrittive;
- in particolare, gli artt. da 53 a 64 il citato D.L. 19/5/2020 n.34, in attuazione delle citate Comunicazioni della Commissione Europea, dispongono misure di aiuto economico-finanziario a favore degli operatori economici colpiti e comunque posti in difficoltà dall'emergenza covid-19:

a) alla sezione 3.1 « Aiuti di importo limitato », della Comunicazione della Commissione europea C/2020/1863... “3.1.L'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali...”. I tetti massimi che operatori economici devono rispettare per accedere alla riduzione richieste ai sensi della lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 sono:

- € 270.000 per impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

- € 225.000 per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
- € 1.800.000 per tutte le altre imprese;
- b) alla sezione 3.12 « Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti » i tetti massimi sono più alti: dal 13 ottobre 2020 e la richiesta del contributo Sostegni bis attività stagionali: € 10 milioni.
- tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere; tali limiti economici si intendono in termini assoluti ovvero nel senso che per ciascun operatore non si può superare la soglia di legge sommando gli aiuti concessi da tutti gli Enti pubblici;
- in secondo luogo, tali aiuti non possono essere concessi ad operatori economici che hanno già usufruito di aiuti dichiarati illegali per i quali sono in atto procedure di recupero degli stessi. In tal ultimo caso possono essere riconosciuti aiuti al singolo operatore economico solo al netto di quanto deve ancora essere restituito dallo stesso per aiuti dichiarati illegali oltre gli interessi legali maturati ai sensi dell'art.54 del DL n.34/20;
- in terzo luogo, ai sensi dell'art.61 del DL n.34/2020: “non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n.651/2014 della Commissione, dell'articolo 2, punto 14 del regolamento (UE) n.702/2014 della Commissione e all'articolo 3, punto 5 del regolamento (UE) n.1388/2014 della Commissione, alla data del 31 dicembre 2019”;
- al fine di permettere la verifica ed il controllo del rispetto delle predette condizioni nonché di adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicità, lo Stato Italiano ha istituito il registro nazionale sugli aiuti di stato (RNA) ed i registri SIAN - Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA- Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura;
- gli artt. 61, 62 e 63 del DL n.34/2020 regolano le procedure e le formalità alle quali adempiere per dare attuazione legale agli aiuti concessi da parte anche degli Enti territoriali, con particolare riguardo agli obblighi di: registrazione nei sopra citati registri; responsabilità di monitoraggio e di relazione in merito agli aiuti concessi;

CONSIDERATO CHE in merito agli obblighi già assolti dallo Stato italiano:

- all'obbligo di preventiva notificazione alla Commissione Europea del quadro di aiuti introdotto con il DL n.34/2020, ha adempiuto in data 20/05/2020 il Dipartimento per le Politiche Europee presso la Presidenza del Consiglio Dei Ministri;
- in data 21/5/2020, con decisione “State Aid SA.57021” la Commissione Europea ha riconosciuto la compatibilità del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel DL n. 34/2020;
- tale Regime Quadro è stato registrato in data 8/6/2020 dal citato Dipartimento nel RNA con “codice di aiuti RNA/CAR master n.13008” quale “regime di aiuti” ai sensi dell'art.8 del D.M. 31/05/2017 n. 115. In sostanza, nel caso di specie, lo Stato Italiano ha già provveduto agli obblighi di notificazione e trasparenza del “regime di aiuti” contenuto nel DL n.34/2020, offrendo una copertura normativa a favore degli Enti territoriali che intendono adottare aiuti specifici a favore degli operatori economici in crisi;

CONSIDERATO CHE in merito agli obblighi da assolvere da parte dei Comuni:

- l'operato dello Stato non ha esaurito gli adempimenti relativi agli obblighi di trasparenza, pubblicità e controllo da compiersi a mezzo del RNA;
- come, infatti, si evince dall'art.61, comma 5, del DL n.34/2020, rimane a carico degli Enti che concedono aiuti specifici nell'ambito di tale “quadro temporaneo”, l'adempimento degli obblighi specifici inerenti al RNA previsti in dettaglio dal citato DM n.115/2017, oltreché l'adempimento degli obblighi di monitoraggio e relazione di cui all'art. 4 della citata Comunicazione della Commissione Europea del 19/03/2020 C (2020)1863;

- quanto agli obblighi previsti dal DM n.115/2017, gli Enti devono, innanzitutto, procedere alla registrazione del provvedimento che prevede aiuti a favore di operatori economici nel RNA sotto il regime quadro identificato dal citato codice CAR n.13008;
- prima di concedere aiuti individuali ai singoli operatori economici, gli Enti concedenti sono tenuti a effettuare le verifiche propedeutiche nel RNA volte ad evitare di concedere aiuti illegali. Tali verifiche, da effettuare a mezzo di visura nel RNA, sono propedeutiche: al rispetto delle soglie massime concedibili per singolo operatore stabilite dall'art.54 del DL n.34/2020 (800.000 euro per impresa; 120.000 euro per imprese del settore pesca-acquacoltura; 100.000 per impresa agricola); alla concessione degli aiuti de minimis e relativa soglia triennale per operatore (200.000 euro); ad evitare di concedere aiuti a favore di operatori soggetti a recupero di aiuti illegali ed inseriti nella cd lista Deggendorf (vedi anche art. 53 DL n.34/2020);
- inoltre, l'Ente deve procedere alla registrazione del singolo aiuto individuale nel RNA con attribuzione del “Codice Concessione RNA/COR” prima della concessione dello stesso; entro i successivi 20 giorni, l'Ente è tenuto a trasmettere al RNA la data di adozione dell'atto di concessione dell'aiuto individuale a pena di decadenza dell'aiuto;
- infine, in caso di agevolazioni fiscali, gli aiuti individuali si intendono concessi e sono registrati nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale devono essere dichiarati;

CONSIDERATO CHE:

- è stato prorogato al 31/12/2021, con Comunicazione del 28 gennaio 2021 C2021/C 34/36 la Commissione Europea, il Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” poi modificata ed integrata con Comunicazioni del 3/4/2020 (2020/C 112 I/01) e del 13/5/2020 C/2020/164;
- inoltre, con la medesima Comunicazione della Commissione Europea è stato alzato da da 800.000 a 1.800.000 il plafond degli aiuti concedibili ai singoli operatori economici;
- in ragione di detta comunicazione è stato modificato quanto disposto dagli artt. 53 e ss del DL n.34/2020, ai sensi dall'art. 28, D.L. 22/3/2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21/5/2021, n. 69.

RICORDATO CHE l'art. 10-bis del D.L. 28-10-2020 n. 137 ha previsto la detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza COVID-19;

VISTI i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.18.08.2000 n.267 dal Responsabile del Settore Tributi accertamento e riscossioni e dal Responsabile del Settore Economico Finanziario;

VISTO l'art. 48 del D. Lgs. n.267/2000, relativo alle competenze della Giunta Comunale;

Con votazione unanime e palese,

DELIBERA

1. **di approvare** , per i motivi espressi in premessa e in ottemperanza a quanto disciplinato nel regolamento TARI approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 29/06/2021, esecutiva, il Bando avviso pubblico per la concessione di una riduzione TARI 2021 alle utenze non domestiche che hanno avuto un calo delle proprie attività in considerazione delle chiusure forzate e delle limitazione imposte sia a livello nazionale che a livello locale in

seguito alle Ordinanze del Ministero della Salute del 12.03.2021, del 26.03.2021 e del 02.04.2021 (zona rossa per il Veneto), a valere sul “fondone TARI 2021” di € 210.549,93, **modificando i termini di presentazione delle istanze;**

2. **di fare propria** la posizione di IFEL, relativamente all'interpretazione che la formulazione dell'art. 6 del DL 73/2021 includa oltre alle utenze non domestiche appartenenti alle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività disposte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica in corso, anche quelle ove si è verificato un rilevante calo dell'attività e del relativo fatturato evidentemente connesse con l'emergenza sanitaria, anche in assenza di dirette disposizioni restrittive, chiedendo alle attività non indicate nei provvedimenti di formale restrizione una richiesta di inclusione in ragione di motivazioni predeterminate ed eventualmente corredata dalla dichiarazione della dimensione del calo di fatturato occorso secondo quanto previsto da altre misure di sostegno, in particolare il DL 41/2021;
3. **di approvare** il bando - avviso pubblico allegato **sub a)**, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, redatto sulla base di linee guida comuni tra i comuni appartenenti al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente e condivise dal gestore di riferimento Veritas spa, **il quale definisce i criteri, le modalità istruttorie ed operative, anche telematiche, rispettose della semplificazione procedurale** (art. 6 comma 4 DL 73/2021), **nonché i motivi di esclusione;**
4. **di dare atto che** la riduzione TARI 2021 in oggetto è “aiuto di Stato” e che:
 - rientra nel “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” poi modificata ed integrata con Comunicazioni del 3/4/2020 (2020/C 112 I/01) e del 13/5/2020 C/2020/164”, ai sensi degli artt. da 53 e 63 del DL 19/05/2020, n. 34, convertito con legge 17/07/ 2020, n. 77;
 - in data 20/05/2020 il Dipartimento per le Politiche Europee presso la Presidenza del Consiglio Dei Ministri ha adempiuto all'obbligo di preventiva notificazione alla Commissione Europea del quadro di aiuti introdotto con il DL n.34/2020;
 - in data 21/5/2020, con decisione “State Aid SA.57021” la Commissione Europea ha riconosciuto la compatibilità del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel DL n. 34/2020;
 - in data 8/6/2020 tale Regime Quadro è stato registrato dal citato Dipartimento nel RNA con “codice di aiuti RNA/CAR n.13008” quale “regime di aiuti” ai sensi dell'art.8 del D.M. 31/05/2017 n. 115;
 - lo Stato Italiano avendo già provveduto agli obblighi di notificazione e trasparenza del “regime di aiuti” contenuto nel DL n.34/2020, ha offerto una copertura normativa a favore degli Enti territoriali che intendono adottare aiuti specifici a favore degli operatori economici in crisi;
 - restano a carico del Comune di Spinea le attività di verifica istruttoria, monitoraggio, relazione e registrazione dei singoli aiuti individuali nel RNA;
 - è stato prorogato al 31/12/2021, con Comunicazione del 28 gennaio 2021 C2021/C 34/36 la Commissione Europea, il Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID19” poi modificata ed integrata con Comunicazioni del 3/4/2020 (2020/C 112 I/01) e del 13/5/2020 C/2020/164;
 - inoltre, con la medesima Comunicazione della Commissione Europea è stato alzato da a 270.000, 225.000 e 1.800.000, euro il plafond degli aiuti concedibili ai singoli operatori economici, rispettivamente, del settore pesca, del settore agricoltura e degli altri settori;

- in ragione di detta comunicazione è stato modificato quanto disposto dagli artt. 53 e ss del DL n.34/2020, ai sensi dall'art. 28, D.L. 22/3/2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21/5/2021, n. 69.

5. **di dare atto che** questo Ente, a mezzo dei propri uffici, provvederà al recupero degli aiuti concessi a carico degli operatori economici che risulteranno non aver diritto al beneficio in applicazione della disciplina nazionale e eurocomunitaria;
6. **di dare mandato** al Servizio Tributi di procedere a compiere tutti gli atti e le attività:
 - di pubblicazione e trasparenza ai sensi di legge relativamente al presente atto compresa la trasmissione al portale del federalismo fiscale, a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97;
 - di verifica istruttoria e visura preventiva, monitoraggio, relazione e registrazione degli atti generali e dei singoli aiuti individuali nel RNA ed i registri SIAN - Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA- Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura, e di ogni altra attività ai fini del rispetto della normativa in materia di aiuti di stato ai sensi degli artt. da 53 e 63 del DL D.L. 19/05/2020, n. 34, convertito con legge 17/07/2020, n. 77 e delle altre disposizioni di legge richiamate;
 - di pubblicare nella sezione “amministrazione trasparenza” del sito nella sotto sezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici” il presente atto e il bando nella sezione “Criteri” e nella sezione “Atti di concessione” l'elenco delle concessioni per un importo superiore ad € 1.000,00 erogati nell'anno solare;
7. **di dare atto che** il Responsabile del Settore Tributi accertamento e riscossioni provvederà a tutti gli atti conseguenti al presente atto;
8. **di dare atto che** il contributo riconosciuto dallo Stato ai sensi dell'art. 6 del DL n. 73/2021 di € 210.549,93 compenserà le minori entrate che si verificheranno al Capitolo di Entrata n. 10101.51.0100 "TARI Tassa Rifiuti" del Bilancio 2021-2023, anno 2021;
9. **di dare atto che** sono stati acquisiti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.18.08.2000 n.267 dal Responsabile del Settore Tributi accertamento e riscossioni e dal Responsabile del Settore Economico Finanziario;
10. **di dare atto che** l'oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza della Giunta Comunale ai sensi dell'art.48 del D. Lgs. n.267/2000;

Indi stante l'urgenza di comunicare il bando per la riduzione TARI 2021 a Veritas Spa che deve personalizzare il portale www.gruppoveritas.it per l'inserimento delle istanze e poi pubblicare nel portale, con separata votazione unanime espressa nei modi e forme di legge,

Con successiva separata votazione unanime e palese

LA GIUNTA COMUNALE

Delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, per procedere celermente a bandire e pubblicare il bando.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Martina Vesnaver

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Generale
Guido Piras

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



CITTÀ DI SPINEA

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

PIAZZA DEL MUNICIPIO 1 – 30038 SPINEA (VE) – TEL. 041.5071111
CODICE FISCALE 82005610272 – PARTITA IVA 00683400279
Sito internet: www.comune.spinea.ve.it
Pec: protocollo.comune.spinea.ve@pecveneto.it

SETTORE TRIBUTI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONI
Tel. 041/5071146 - email: tributi@comune.spinea.ve.it

PROT. N. _____

BANDO-AVVISO PUBBLICO PER L'ACCESSO ALLE RIDUZIONI TARI A FAVORE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE TENUTE AL PAGAMENTO DELLA TARI DELL'ANNO 2021 AL COMUNE DI SPINEA.

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. ____ del _____

Art. 1 - Oggetto e finalità del Bando

1. In attuazione dell'articolo 6 del D.L. 25.05.2021, n. 73, dell'art. 21 ter del Regolamento comunale di disciplina della TARI, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 29.06.2021, esecutivo, la Giunta Comunale con la delibera n. ____ del _____ approva il presente bando che definisce le regole amministrative e tecniche per la presentazione delle istanze di accesso alle riduzioni da riconoscere sulla TARI dovuta per l'anno 2021, l'istruttoria delle medesime e la conclusione del procedimento amministrativo di accoglimento o rigetto.

2. E' volontà dell'Amministrazione Comunale concedere una riduzione alle attività economiche con sede operativa ubicata in Comune di Spinea presso un fabbricato di categoria catastale C1, C2, C3, C4, C6, C7, A10, D1, D2, D6, D7, D8, in cui sia **attiva la posizione TARI utenza non domestica** - tassa sui rifiuti, alla data di approvazione del presente bando - avviso pubblico. La detenzione del locale adibito a sede operativa del richiedente deve risultare a titolo di proprietà, usufrutto, concessione di leasing finanziario o di locazione regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate o comodato. Detta riduzione è alternativa tra le seguenti elencate:

a) a favore delle attività economiche chiuse o soggette a restrizioni, **dal 15 marzo 2021 al 06 aprile 2021** (*zona rossa per il Veneto*) per effetto delle Ordinanze del Ministero della Salute del 12.03.2021, del 26.03.2021 e del 02.04.2021;

b) a favore delle attività economiche non rientranti nel punto precedente che abbiano comunque subito degli effetti negativi derivanti dalla pandemia comprovata dalla riduzione del fatturato 2020 rispetto al 2019 **almeno pari al 30%**, calcolato ai sensi dell'art. 1 del DL 41/2021 commi da 1 a 4.

3. Nel caso in cui le risorse stanziare si rivelino insufficienti in conseguenza del numero delle istanze presentate, si procede alla riduzione proporzionale della misura percentuale riconosciuta.

4. L'attribuzione della riduzione è subordinata all'assenza di carichi pendenti su annualità pregresse TARI ovvero al rilascio di un piano di rateazione che viene regolarmente assolto. Per carichi pendenti si intende l'importo dovuto e non pagato a titolo di TARI e accessori, richiesto mediante notifica di avviso di accertamento, avviso di accertamento esecutivo (Legge 160/2019) e ingiunzione fiscale divenuti definitivi. A tal fine, il gestore Veritas comunica all'utente la condizione di accesso al beneficio.

Art. 2 – Soggetti beneficiari e requisiti relativi alla riduzione della lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 (chiusura forzata)

1. La riduzione tributaria prevista al presente articolo è rivolta alle attività economiche anche individuali che esercitano una attività di impresa o professionale o di lavoro autonomo in qualunque forma giuridica e che abbiano una partita IVA (ditte individuali, società, associazioni professionali, ecc..) e che sono soggetti passivi ai fini TARI, con posizione utenza non domestica già attiva alla data di approvazione del presente bando e con le altre prescrizioni del precedente articolo 1.

2. Il riconoscimento e il calcolo della riduzione è subordinato alla presentazione di apposita istanza telematica da presentare al gestore della TARI – V.E.R.I.T.A.S. SPA, **esclusivamente sul sito www.gruppo-veritas.it entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando sul sito del gestore Veritas spa, a pena di decadenza.** Scaduto il termine non potranno essere ammesse nuove richieste.

3. L'accesso al beneficio è riservato alle attività economiche che presentano un codice ATECO riconducibile alle categorie economiche rientranti nelle restrizioni imposte dal COVID 19 per effetto delle Ordinanze del Ministero della Salute del 12.03.2021, del 26.03.2021 e del

02.04.2021 (*zona rossa per il Veneto*). In presenza di codici ATECO diversi, si applica il codice primario da CCIAA.

Art. 3 – Soggetti beneficiari e requisiti relativi alla riduzione della lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 (calo fatturato)

1.La riduzione del presente articolo è rivolta alle attività economiche anche individuali che esercitano una attività di impresa o professionale o di lavoro autonomo in qualunque forma giuridica e che abbiano una partita IVA (ditte individuali, società, associazioni professionali, ecc..), che sono soggetti passivi ai fini TARI, con posizione utenza non domestica già attiva alla data di approvazione del presente bando e con le altre prescrizioni del precedente articolo 1, per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, commi da 1 a 4 del DL 41/2021 e cioè:

- l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 deve essere inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019;
- al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi;
- ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma;
- non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coattiva, liquidazione volontaria, concordato preventivo ovvero ogni altra forma di procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti.

2.Il riconoscimento e il calcolo della riduzione è subordinato alla presentazione di apposita istanza telematica da rendere al gestore della TARI – V.E.R.I.T.A.S. SPA , **esclusivamente sul sito www.gruppo-veritas.it entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando sul sito del gestore Veritas spa, a pena di decadenza.** Scaduto il termine non potranno essere ammesse nuove richieste. In presenza di codici ATECO diversi, si applica il codice primario da CCIAA.

3.Per dimostrare la condizione del precedente comma 1 dovrà essere allegata la ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle Entrate attestante il riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto dal decreto sostegni (art. 1 D.L. 41 del 22 marzo 2021): ricevuta di ammissione al beneficio del contributo CFP 2021 presente nel cassetto fiscale dell'impresa oppure, in assenza, autocertificazione dell'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e

dell'anno 2019, sottoscritta dal soggetto incaricato alla presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi (commercialista, consulente del lavoro, etc...), con allegati documenti di riconoscimento in corso di validità.

Art. 4 – Aiuti di Stato

1. La presente “riduzione TARI 2021” è “aiuto di Stato” e rientra nel “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” poi modificata ed integrata con Comunicazioni del 3/4/2020 (2020/C 112 I/01) e del 13/5/2020 C(2020)164”, ai sensi degli artt. da 53 e 63 del DL 19/05/2020, n. 34, convertito con legge 17/07/2020, n. 77, prorogato al 31/12/2021, con Comunicazione del 28/01/21 C2021/C 34/36.

2. Tale Regime Quadro è stato registrato dal citato Dipartimento nel R.N.A. con “**codice di aiuti RNA CAR n.13008**” quale “regime di aiuti” ai sensi dell’art.8 del D.M. 31/05/2017 n. 115:

a) alla **sezione 3.1 « Aiuti di importo limitato »**, della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863... “2.L'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali...”. I tetti massimi che operatori economici devono rispettare per accedere alla riduzione richieste ai sensi della lettera a) del comma 2 dell’articolo 1 sono:

- € 270.000 per impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
- € 225.000 per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
- € 1.800.000 per tutte le altre imprese;

b) alla **sezione 3.12 « Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti »** i **tetti massimi** sono più alti: dal 13 ottobre 2020 e la richiesta del contributo Sostegni bis attività stagionali: € 10 milioni.

3. Al fine del calcolo dei tetti sopra riportati si deve tener conto degli aiuti in qualsiasi forma riconosciuti anche da altri enti pubblici o privati italiani.

4 La riduzione in oggetto non può essere concessa ad operatori economici che hanno già usufruito di aiuti dichiarati illegali per i quali sono in atto procedure di recupero degli stessi. In tal caso possono essere riconosciuti aiuti al singolo operatore economico solo al netto di quanto deve ancora essere restituito dallo stesso per aiuti dichiarati illegali oltre gli interessi legali maturati ai sensi dell’art.54 del DL n.34/2020.

5. La riduzione non può essere concessa alle imprese che erano già in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, dell'articolo 2, punto 14 del Regolamento (UE) n.702/2014 della Commissione e all'articolo 3, punto 5 del regolamento (UE) n.1388/2014 della Commissione, alla data del 31 dicembre 2019.

6. Il Comune di Spinea – ufficio tributi provvederà al recupero degli aiuti concessi a carico degli operatori economici che risulteranno non aver diritto al beneficio in applicazione della disciplina nazionale e eurocomunitaria e procederà:

- agli adempimenti di pubblicazione e trasparenza ai sensi di legge relativamente al presente atto compresa la trasmissione al portale del federalismo fiscale, a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97;
- alla verifica istruttoria e alla visura preventiva, monitoraggio, relazione e registrazione degli atti generali e dei singoli aiuti individuali nel RNA ed i registri SIAN - Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA- Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura, e di ogni altra attività ai fini del rispetto della normativa in materia di aiuti di stato ai sensi degli artt. da 53 e 63 del DL 19/05/2020, n. 34, convertito con legge 17/07/2020, n. 77 e delle altre disposizioni di legge richiamate;
- alla pubblicazione nella sezione “*amministrazione trasparenza*” del sito nella sotto sezione “*Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici*” il presente atto e il bando nella sezione “*Criteri*” e nella sezione “*Atti di concessione*” l'elenco delle concessioni per un importo superiore ad €1.000,00 erogati nell'anno solare.

7. L'art. 10- bis del D.L. 28-10-2020 n. 137 ha previsto la detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza COVID-19.

Art. 5 – Esclusioni

1. Sono escluse dalla riduzione di cui al presente bando le attività economiche:

- che hanno lavorato nella finestra temporale dal **15 marzo 2021 al 06 aprile 2021** e non hanno subito il calo di fatturato previsto dal precedente art. 3;
- gli istituti di credito, gli uffici postali, le finanziarie, le sale da gioco, le sale scommesse, i circoli privati, indipendentemente dalla categorie catastali dei locali detenuti e dal calo di fatturato.

2. Le riduzioni richieste ai sensi della lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 sono **aiuti di stato**, come indicato al precedente art. 4 e rientrano nella **sezione 3.1 «Aiuti di importo limitato»**, pertanto è necessario avere anche i seguenti requisiti:

- l'impresa non risulta già in difficoltà alla data del 31.12. 2019, oppure è di dimensione micro o piccola e, pur risultando già in difficoltà alla data del 31.12.2019, non è soggetta a procedure concorsuali per insolvenza e non ha ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione, oppure, avendo ricevuto aiuti per il salvataggio, ha rimborsato il prestito o revocato la garanzia al momento della concessione degli aiuti, oppure, avendo ricevuto aiuti per la ristrutturazione, non è più soggetta a un piano di ristrutturazione al momento della concessione degli aiuti.

• non rientrare tra i soggetti di cui all'articolo 162-bis del Tuir, testo unico imposte sui redditi, Dpr 917/1986, (intermediari finanziari e società di partecipazione).

3. Le riduzioni richieste ai sensi della lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 sono **aiuti di stato**, come indicato al precedente art. 4 e rientrano nella sezione **3.12 « Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti »**, pertanto è necessario avere i seguenti requisiti:

- possedere tutti i requisiti previsti dalla precedente sezione 3.1 (su imprese in difficoltà ed esclusione settore finanziario), a cui bisogna aggiungere i seguenti:
- gli aiuti richiesti e ottenuti entro il 31.12.2021 coprono i **costi fissi scoperti**, sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, inclusi quelli sostenuti in una parte di tale periodo ammissibile. Si tratta dei costi fissi non coperti dagli utili o da altre fonti, quali assicurazioni o altre misure di aiuto temporanee previste dal Temporary Framework;
- fra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, oppure in un periodo ammissibile di almeno un mese comunque compreso nel medesimo intervallo di tempo, c'è stato un **calo del fatturato** o dei corrispettivi di almeno il 30% rispetto al corrispondente periodo del 2019;
- **l'intensità di aiuto** non supera il 70% dei costi fissi non coperti oppure, per le microimprese e le piccole imprese, il 90% dei predetti costi fissi, e le perdite subite durante il periodo ammissibile sono considerate costi fissi non coperti;
- l'aiuto previsto nell'ambito della sezione 3.12 può essere concesso sulla base delle **perdite previste**, mentre l'importo definitivo dell'aiuto è determinato dopo il realizzo delle perdite sulla base di conti certificati o, a seguito di idonea giustificazione qualora non disponibili, sulla base di conti fiscali.

4. Il contribuente che ha superato i **tetti massimi previsti** con aiuti precedentemente richiesti, **non può fare domanda** di riduzione di cui al presente bando.

Art. 6 - Modalità di presentazione delle istanze e riscontro telematico

1. I soggetti che intendono accedere ad una delle riduzioni di cui al presente Bando devono presentare apposita istanza/dichiarazione telematica **esclusivamente** sul sito www.gruppo-veritas.it, **entro e non oltre il 30° giorno di pubblicazione dello stesso (bando) sul sito del gestore Veritas spa**, contenente le seguenti informazioni minime obbligatorie riportate anche nella domanda facsimile:

- dati identificativi dell'attività economica e del suo legale rappresentante comprensivi di codice fiscale e partita iva;
- indirizzo PEC dell'attività economica eletto ai fini della procedura;
- recapito telefonico ai fini della procedura;

- il codice ATECO primario dell'impresa;
- luogo di ubicazione dell'utenza ai fini TARI (dati catastali e titolo di detenzione), codice cliente VERITAS relativo ad utenza non domestica.

2. Il richiedente, troverà attiva la possibilità di inserire la domanda telematica da circa metà settembre 2021 solo ed esclusivamente sulla piattaforma VERITAS SPA www.gruppo.veritas.it e dovrà attenersi alle seguenti modalità di inserimento:

- il contribuente, se non già registrato al SOL (sportello online di Veritas) si registra associando le sue posizioni contrattuali, oppure se già registrato accede semplicemente;
- se rientra tra i contribuenti che possono aver diritto alla riduzione, trova un pop-up informativo che lo rimanda alla pagina di compilazione dell'istanza;
- seleziona il codice utente per il quale vuole presentare istanza;
- sceglie l'istanza da presentare "CHIUSURA/LIMITAZIONE" o "RIDUZIONE FATTURATO"
- compila una parte di anagrafica del sottoscrittore con: nome, cognome, codice fiscale, numero di cellulare o telefono (almeno uno dei due campi obbligatorio), numero documento (c.i, patente, passaporto);
- trova il contratto TARI interessato con la classe tariffaria e per ognuno indica: codice ATECO, seleziona se "chiuso" o "limitato";
- se trattasi di istanza per riduzione del fatturato: indica il codice ATECO dell'attività primaria e spunta una dichiarazione in cui il fatturato è ridotto di ...% ecc.;
- seleziona in qualità di che cosa firma l'istanza (legale rappresentante, titolare, altro con campo note per specificare);
- spunta "consapevolezza sanzioni per dichiarazioni mendaci, ecc." e che è a conoscenza che Veritas Spa può verificare e richiedere integrazioni ecc;
- conferma tutto e scarica l'istanza predisposta con le informazioni inserite;
- allega l'istanza firmata, in formato pdf;
- allega documento d'identità fronte e retro in formato pdf;
- se trattasi di istanza a seguito riduzione fatturato: allega la ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle Entrate attestante il riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto dal decreto sostegni (art. 1 D.L. 41 del 22 marzo 2021) oppure, in assenza, autocertificazione dell'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e dell'anno 2019, sottoscritta dal titolare e dal soggetto incaricato alla presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi (commercialista, consulente del lavoro, etc...), con documenti di riconoscimento validi dei sottoscrittori;
- salva la procedura e riceve una mail di conferma di avvenuta presentazione dell'istanza.

3. Con la presentazione della domanda, dovranno essere allegati i documenti richiesti dal sistema utilizzando esclusivamente l'estensione file **PDF**, comprendente:

- Il modulo sottoscritto;
- L'attestazione della sussistenza delle condizioni di fatto e di diritto di cui al Bando stesso e delle condizioni previste al paragrafo 87 della Sezione 3.1 « Aiuti di importo limitato », e/o 3.12: « Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti » della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” (comma 13 art. 1 DL 41/2021);
- l'assenza di carichi pendenti ai fini TARI relativamente ad anni pregressi ovvero il rilascio di un piano di rateazione in regola con i pagamenti.

4. La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/28.12.2000 ed è soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso Decreto in caso di dichiarazioni mendaci.

5. Il modello di domanda, compilato tassativamente, a pena di esclusione, in ciascuna delle parti di cui si compone, deve essere presentato dal legale rappresentante o dal titolare in proprio dell'attività economica richiedente la riduzione.

6. La partecipazione al presente Bando comporta l'accettazione delle procedure e di tutte le previsioni in esso citate.

Art. 7 - Modalità di erogazione della riduzione

1. La riduzione del presente bando è applicata nella rata di saldo a conguaglio dell'importo dovuto ai fini TARI nel 2021. La data di erogazione della riduzione coincide con la scadenza di pagamento dell'avviso di riscossione del saldo.

2. La riduzione spetta ad ogni soggetto richiedente che sia ammesso alla fase di assegnazione dell'agevolazione.

3. La riduzione spettante ad ogni richiedente ammesso all'erogazione verrà calcolato sulla base del numero delle istanze presentate ed ammesse alla riduzione e non può superare per ciascun contribuente il 60% della somma TARI dovuta per l'anno 2021, sia ai fini della quota fissa sia ai fini della quota variabile. Le risorse finanziarie complessive sono di € 210.549,93 quale contributo riconosciuto dalla Stato ai sensi dell'art. 6 DL 73/2021, il quale compenserà le minori entrate al capitolo “TARI Tributo sui rifiuti” codice di bilancio 1. 0101.51.0100 del bilancio di previsione 2021;

4. Qualora le istanze di riduzione ammesse, determinassero un ammontare di contributo complessivo superiore a quello sopra stanziato, l'importo pro capite di riduzione sarà riproporzionato

direttamente dal Responsabile dell'istruttoria al fine di soddisfare tutte le domande ammesse, fino ad esaurimento della somma stanziata.

Art. 8 – Attività istruttoria e di controllo

1.L'ufficio tributi del Comune, sulla base della documentazione trasmessa dal gestore Veritas, quantifica la riduzione, previo eventuale controllo, anche a campione, delle dichiarazioni sostitutive di certificazione/atto di notorietà e adotta il provvedimento finale di accoglimento o rigetto, anche in modalità cumulativa e a mezzo PEC.

2.Non saranno ritenute ricevibili le istanze:

- a) presentate oltre la data stabilita;
- b) presentate non utilizzando la modulistica predisposta dal gestore Veritas e non processate nell'apposito portale web messo a disposizione;
- c) non completamente compilate secondo le modalità previste.

3. Il Comune mediante il gestore Veritas, in ogni caso, anche successivamente all'erogazione della riduzione, potrà effettuare controlli atti a verificare la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese in sede di presentazione della domanda. Nel caso di accertata mancanza di uno o più dei requisiti richiesti, oggettivi e soggettivi, le somme indebitamente percepite dovranno essere restituite maggiorate del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data della concessione della riduzione, per il periodo intercorrente tra la data di erogazione della riduzione a quella di restituzione dello stesso.

Oltre al recupero dei contributi erogati, in caso di dichiarazione mendace rimangono ferme le responsabilità penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/28.12.2000.

4.Ogni eventuale modifica o variazione dei requisiti intervenuta dopo la presentazione dell'istanza ma prima del riconoscimento della riduzione deve essere tempestivamente comunicata al Comune per le conseguenti verifiche istruttorie.

5.Il responsabile del procedimento è la sottoscritta Responsabile del Settore Tributi accertamento e riscossioni.

Art. 9 - Responsabilità per le comunicazioni

1.Il Comune di Spinea e Veritas Spa non si assumono alcuna responsabilità nei confronti dei richiedenti per eventuali casi di disagio, perdita o smarrimento di comunicazioni, dovuti alle più diverse cause, quali, a titolo puramente indicativo e non esaustivo, casella pec piena o non attiva.

Art. 10 – Pubblicazione

1. Il presente bando viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune www.comune.spinea.ve.it sull'Albo Pretorio Comunale, su “*Amministrazione Trasparente*”, sottosezione “*Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici*” nella sezione “*Criteri*”, mentre nella sezione “*Atti di concessione*” verrà inserito l'elenco delle riduzioni concesse per un importo superiore ad € 1.000,00 erogati nell'anno solare.

2. Verrà altresì pubblicato sul sito del gestore della TARI www.gruppo-veritas.it.

Art. 11 - Tutela della privacy

1. I dati saranno trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016 UE esclusivamente per le finalità e la gestione del procedimento amministrativo relativo al presente bando. Il titolare del trattamento è il Sindaco di Spinea, che ha incaricato sia Responsabili interni sia Responsabile esterno del trattamento dati il gestore Veritas.

2. Il responsabile del procedimento, nell'espletamento è coadiuvato da istruttori del servizio Tributi che sono autorizzati al trattamento dei dati ai fini della privacy con l'inserimento del procedimento nel Registro dei trattamenti del Titolare e del Responsabile di Settore interessato. In calce, al modulo di domanda è riportata l'informativa completa.

Art. 12 - Controversie e foro competente

1. Eventuali controversie derivanti dall'applicazione del bando saranno di competenza esclusiva del Foro di Venezia. In nessun caso è ammesso il ricorso a procedure arbitrali.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Tributi accertamento e riscossioni
Sabrina Vecchiato

Per informazioni:

SERVIZIO TRIBUTI

Tel. 041/5071146

tributi@comune.spinea.ve.it

AL GESTORE VERITAS
Ufficio tari
Trasmesso telematicamente

**ISTANZA DI RIDUZIONE TARI ANNO 2021 PER EMERGENZA COVID-19
PER CALO FATTURATO - SOGGETTI lettera b) del comma 2 dell'art. 1
DEL BANDO APPROVATO CON DELIBERA DI GC N. _____ DEL _____**

Il/La sottoscritto/a

Cognome _____ Nome _____
Codice Fiscale _____
Nato/a _____ il _____ Comune _____ (Prov. _____)
Residente a _____ (Prov. _____) CAP _____
In via/piazza _____ N. Civico _____

Recapito telefonico _____ E-mail _____

In qualità di: legale rappresentante; titolare; delegato; altro (*specificare*) _____ della ditta

Ragione sociale _____

P.IVA / C.F. _____

Con sede a _____ CAP _____

In via/piazza _____ N. Civico _____

Recapito telefonico _____ PEC _____

per l'utenza sita a Spinea in via/piazza _____ n.

ad uso _____
(descrizione sintetica attività)

codice ATECO _____ codice utente TARI _____

dati catastali _____ categorie catastali _____

Visto, letto e accettato il Bando in oggetto del Comune di Spinea approvato con delibera di Giunta Comunale n. _____ del _____

CHIEDE

la riduzione della TARI prevista dal sopra citato bando a valere sull'importo dovuto per l'anno 2021

A TAL FINE DICHIARA

- di essere in possesso delle condizioni previste dall'art. 1, d.l. 41/2021 commi da 1 a 4;
- di rientrare tra le attività economiche previste dal bando comunale;
- il rispetto delle condizioni per la concessione di aiuti di stato previsti per il paragrafo 87 della Sezione 3.12: "Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti" della Comunicazione della

Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”;

- di aver subito subito una riduzione del fatturato 2020 rispetto al 2019 di almeno pari al 30%, calcolato ai sensi dell’articolo 1 del D.L. 41/2021 commi da 1 a 4.
- che l’utenza non gode di altre riduzioni comunali TARI per le medesime finalità di emergenza sanitaria per l'anno in corso;
- che non ha pendenze ai fini TARI oppure che è in corso piano di rateazione i cui pagamenti sono regolari;
- che non rientra tra i soggetti esclusi dal beneficio indicati nel Bando;

A tal fine allega:

autocertificazione resa dal consulente fiscale abilitato in ordine alla sussistenza dei requisiti dall’art. 1, d.l. 41/2021, commi da 1 a 4, sottoscritta e con allegata copia del documento di identità valido del dichiarante

oppure

ricevuta di ammissione al beneficio del contributo CFP 2021 presente nel cassetto fiscale dell’impresa.

Dichiara, inoltre, di essere consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per falsi attestazioni e dichiarazioni mendaci.

Data

IL DICHIARANTE

Allegati necessari: Copia documento identità valido del dichiarante.

Modalità di invio:

La presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve essere presentata mediante modalità telematica dal sito *gruppoveritas.it* allegando documento di identità valido del firmatario dell'istanza

L’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), può essere consultata nel sito internet www.gruppoveritas.it e/o reperibile presso tutti gli sportelli Veritas S.p.A.

AL GESTORE VERITAS
Ufficio tari
Trasmesso telematicamente

**ISTANZA DI RIDUZIONE TARI ANNO 2021 PER EMERGENZA COVID-19
CHIUSURA FORZATA – SOGGETTI lettera a) del comma 2 dell'articolo 1
DEL BANDO APPROVATO CON DELIBERA DI GC N. ____ DEL _____**

Il/La sottoscritto/a

Cognome _____ Nome _____

Codice Fiscale _____

Nato/a _____ il _____ Comune _____

(Prov. _____)

Residente a _____ (Prov. _____) CAP _____

In via/piazza _____ N. Civico _____

Recapito telefonico _____ E-mail _____

In qualità di: legale rappresentante; titolare; delegato; altro (*specificare*)
della ditta

Ragione sociale _____

P.IVA / C.F. _____

Con sede a _____ CAP _____

In via/piazza _____ N. Civico _____

Recapito telefonico _____ PEC _____

per l'utenza sita a Spinea in via/piazza _____ n.

ad uso _____
(descrizione sintetica attività)

codice ATECO _____ codice utente TARI _____

dati catastali _____ categorie catastali _____

Visto, letto e accettato il Bando in oggetto del Comune di Spinea approvato con delibera di Giunta
Comunale n. ____ del _____

CHIEDE

la riduzione della TARI prevista dal sopra citato bando a valere sull'importo dovuto per l'anno 2021

A TAL FINE DICHIARA

- di rientrare tra le attività economiche chiuse o soggette a restrizioni per effetto delle Ordinanze del Ministero della Salute del 12.03.2021, del 26.03.2021 e del 02.04.2021 (*zona rossa per il Veneto*);
- il rispetto delle condizioni per la concessione di aiuti di stato previsti per il paragrafo 87 della Sezione 3.12: “*Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti*” della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”;
- che l’utenza non gode di altre riduzioni comunali TARI per le medesime finalità di emergenza sanitaria per l'anno in corso;
- che non ha pendenze ai fini TARI oppure che è in corso piano di rateazione i cui pagamenti sono regolari;
- che non rientra tra i soggetti esclusi dal beneficio indicati nel Bando;

Dichiara, inoltre, di essere consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per falsi attestazioni e dichiarazioni mendaci.

Data

IL DICHIARANTE

Allegati: Copia documento identità valido del dichiarante.

Modalità di invio:

La presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve essere presentata mediante modalità telematica dal sito *gruppoveritas.it* allegando documento di identità valido del firmatario dell’istanza.

L’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), può essere consultata nel sito internet www.gruppoveritas.it e/o reperibile presso tutti gli sportelli Veritas S.p.A.